GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1884 — ROMA — VENERDÌ 18 APRILE — NUM. 94

CONDIZIONI PER LE ASSOCIAZIONI E LE INSERZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
GAZZETTA UFFICIALE, in Roma	L.	9	17	32
In Roma a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
GAZZETTA UFFICIALE coi resoconti stenografati delle sedute del Parlamento, in Roma	»	10	19	36
A domicilio e nel Regno	»	12	23	44
Estero: per gli Stati dell'Unione postale	»	38	68	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti d'America	»	48	88	165
Repubblica Argentina, Uruguay	»	68	112	215

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese; nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Le *associazioni* ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli uffici postali.

Un numero separato: in Roma, cent. 10; pel Regno, cent. 15.
Un numero arretrato: in Roma, cent. 20; pel Regno ed estero, cent. 30.

Direzione: Roma, piazza Madama, n. 17.
Amministrazione: Palazzo del Ministero dell'Interno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata in pubblica seduta il giorno di lunedì 21 corrente, alle ore due pomeridiane.

Ordine del giorno:

1. Sorteggio degli Uffizi.
2. Rinnovamento della votazione a scru[illegible]o segreto sopra i disegni di legge: Aggregazione del comune [illegible] Castagneto al mandamento di Chivasso — Aggregazione del comune di Settimo-Torinese al mandamento di Volpiano.
3. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Fazio Enrico ed altri per conferire il voto amministrativo a coloro che hanno diritto al voto elettorale politico.
4. Svolgimento di una interpellanza del deputato Bonacci al Presidente del Consiglio.
5. Agregazione dei comuni di Castel del Rio, Fontana Elice e Fossignano alla provincia di Bologna. (168)
6. Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35)
7. Stato degli impiegati civili. (68) (*Urgenza*)
8. Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)
9. Pagamento degli stipendi e sussidi, nomina e licenziamento dei maestri elementari. (83) (*Urgenza*)
10. Modificazioni delle leggi sulle pensioni dei militari dell'esercito. (100). (*Urgenza*).
11. Modificazioni delle leggi sul credito fondiario. (108). (*Urgenza*).
12. Modificazioni alle leggi sulle pensioni dei militari della Regia marina (101).
13. Riforma della legge sulla leva marittima in relazione al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito. (45).

Roma, 17 aprile 1884.

Il Presidente: BIANCHERI.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Di suo motoproprio:

Con decreto delli 23 marzo 1884:

A cavaliere:

Spargella avv. Gerolamo di Vigevano, procuratore collegiato.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreto delli 9 marzo 1884:

A commendatore:

Bonalumi cav. Francesco Alberigo, professore nella Scuola di ragioneria sperimentale.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **2131** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Torria per la sua separazione dalla sezione elettorale di San Lazzaro Reale, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Torria ha 113 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Torria è separato dalla sezione elettorale di San Lazzaro Reale, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Porto Maurizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2132** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Cosio d'Arroscia per la sua separazione dalla sezione elettorale di Pornassio, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Cosio d'Arroscia ha 102 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cosio d'Arroscia è separato dalla sezione elettorale di Pornassio, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Porto Maurizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2133** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Piena per la sua separazione dalla sezione elettorale di Airole, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Piena ha 131 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Piena è separato dalla sezione elettorale di Airole, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Porto Maurizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2134** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Monteiasi per la sua separazione dalla sezione elettorale di Grottaglie, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Monteiasi ha 113 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Monteiasi è separato dalla sezione elettorale di Grottaglie, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Lecce.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2135** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Trasquera per la sua separazione dalla sezione elettorale di Varzo, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Trasquera ha 167 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Trasquera è separato dalla sezione elettorale di Varzo, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Novara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2136** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Valle Crosia per la sua separazione dalla sezione elettorale di San Biagio della Cima, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'art. 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Valle Crosia ha 104 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Valle Crosia è separato dalla sezione elettorale di San Biagio della Cima, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Porto Maurizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2137** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Piacenza d'Adige per la sua separazione dalla sezione elettorale di Masi, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata con Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Piacenza d'Adige ha 141 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Piacenza d'Adige è separato dalla sezione elettorale di Masi, ed è costituito in sezione elettorale autonoma dal 2° Collegio di Padova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **2138** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Bestagno per la sua separazione dalla sezione elettorale di Pontedassio, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Bestagno ha 104 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Bestagno è separato dalla sezione elettorale di Pontedassio, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Porto Maurizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: SAVELLI.

Il Numero **2156** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 luglio 1881, n. 333, che autorizza la spesa di lire 225,126,704, per la costruzione di nuove opere straordinarie stradali ed idrauliche nel quindicennio 1881-1895;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Udito il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal predetto Ministro per l'attuazione della legge 23 luglio 1881, in quanto riguarda le opere stradali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1884.

UMBERTO.

GENALA.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

REGOLAMENTO *per la esecuzione delle opere stradali comprese nella legge* 23 *luglio* 1881, *n.* 333 *(Serie* 3ª*), approvato con decreto Reale del* 20 *marzo* 1884.

CAPITOLO I.

Classificazione e andamento delle strade provinciali.

Art. 1. Le strade e le opere comprese nell'elenco terzo annesso alla tabella lettera *B* della legge 23 luglio 1881, che non sono ancora state classificate si dovranno, dai rispettivi Consigli provinciali, classificare secondo le norme prescritte dall'art. 14 legge 20 marzo 1865, allegato lett. *F*, dentro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento. E trascorso questo termine si considererà come approvata la classificazione proposta nel sopraddetto elenco per tutte le opere e le strade che i Consigli provinciali avessero omesso di classificare nella debita forma.

L'elenco sarà pubblicato in tutti i comuni della provincia, e un mese dopo la sua pubblicazione verrà definitivamente sanzionato con decreto Reale ai termini del citato articolo della legge 20 marzo 1865.

Art. 2. Compiuta ed approvata nell'indicato modo la classificazione delle strade o opere suddette passeranno i Consigli provinciali a deliberare intorno all'andamento generale di ciascuna strada, provvedendo insieme alla spesa necessaria per costruirla e chiedendo, dove lo credano, facoltà di valersi delle disposizioni dell'art. 7 della legge. Dovranno in pari tempo deliberare se i lavori abbiano ad esser fatti dallo Stato, e determinare in questo caso l'ordine della loro esecuzione.

Le deliberazioni circa l'andamento generale delle strade potranno essere prese anche in base ad un progetto definitivo quando questo sia stato approvato nel modo stabilito dall'art. 21 della legge 20 marzo 1865.

Art. 3. Il termine stabilito dall'art. 4 della legge per l'approvazione dell'andamento generale delle strade classificate e dei mezzi necessari per costruirle, comincierà a decorrere dalla data dell'invito che il Ministero rivolgerà a suo tempo ai Consigli provinciali per ciascuna delle strade o opere comprese nell'elenco ad essa allegato.

Art. 4. Le deliberazioni dei Consigli provinciali sull'andamento generale di ciascuna strada saranno inviate al Ministero accompagnate dal progetto relativo di massima, e quando questo manchi dai seguenti allegati:

a) Una planimetria con la indicazione dei punti principali che la strada deve toccare e il tracciato che essa deve seguire fra un punto e l'altro;

b) Un profilo schematico rappresentante la distribuzione delle pendenze assegnate alla strada secondo il proposto andamento generale;

c) Una relazione che illustri e giustifichi sotto l'aspetto tecnico ed economico il prescelto andamento planimetrico ed altimetrico.

Gli studi di massima sul terreno non sono necessari che quando insorgano gravi dubbi intorno alla preferenza da darsi all'uno o all'altro degli andamenti propugnati per una strada; e in questo caso si dovranno fare in quella misura ed estensione che le circostanze richiedono per fornire al Consiglio superiore dei lavori pubblici elementi precisi di confronto che possano essere base sicura al giudizio che dovrà pronunziare.

Negli altri casi, ove si abbiano carte a curve orizzontali, basterà una ricognizione attenta ed accurata dei luoghi, ed oltre a questa qualche livellazione, quando non si possa disporre che di carte a tratteggio semplice.

Sopra ogni deliberazione dei Consigli provinciali gli ingegneri capi del Genio civile rimetteranno al Ministero una speciale relazione, esponendo il loro motivato avviso circa l'andamento prescelto così sotto l'aspetto delle convenienze tecniche, come riguardo ai bisogni e agli interessi a cui la strada è destinata a servire.

Art. 5. L'approvazione definitiva dell'andamento generale delle strade sarà fatta con decreto Reale a norma dell'articolo 25 della legge sui lavori pubblici, tenendo conto, per le strade interprovinciali, delle deliberazioni delle rispettive provincie. E le eventuali differenze fra una provincia e l'altra, circa l'ordine da osservarsi nella costruzione di queste strade d'interesse comune, e circa l'applicazione dell'articolo 7 della legge, saranno risolute dal Ministero, sentito l'avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'esecuzione delle opere interprovinciali che richiedono

necessariamente un'unica direzione tecnica, non potrà essere assunta dallo Stato che previe concordi deliberazioni e domande dei Consigli delle provincie interessate.

Art. 6. Sarà sottoposto all'esame dei Consigli provinciali, prima della definitiva sanzione per decreto Reale, anche l'andamento generale di quelle strade od opere la cui esecuzione fosse stata assunta dal Governo in virtù dell'art. 4 della legge.

Art. 7. Dentro un mese dalla data del R. decreto con cui è stato approvato l'andamento generale di una nuova strada od opera, una Commissione composta dell'ingegnere capo del Genio civile e di un ingegnere provinciale procederà, con l'intervento di un delegato del Consiglio della provincia, alla formazione di un esatto inventario dei lavori fatti e delle provviste esistenti sui tronchi delle strade già costruiti o in corso di costruzione che fanno parte dell'andamento generale approvato.

Le opere costruite saranno prese in consegna dalla provincia che stanzierà nel suo bilancio la spesa necessaria al loro mantenimento e alle eventuali riparazioni; le opere invece non per anco ultimate saranno consegnate alla provincia o allo Stato, secondo che la continuazione dei lavori spetta all'una od all'altro.

In quest'ultimo caso però la provincia dovrà a suo tempo riconsegnare allo Stato, per essere da esso ridotti alla larghezza e alla pendenza normale, quei tronchi di strada già compiuti che all'atto dell'inventario le fossero stati consegnati con pendenze maggiori o larghezza minore della prescritta.

Art. 8. La consegna prescritta dall'articolo precedente dovrà essere fatta allo Stato o alla provincia dentro un mese dalla data del decreto di classificazione per tutti quei tronchi di strada già costruiti o in corso di costruzione, che dovranno necessariamente far parte dell'andamento generale delle strade contemplate nel terzo elenco della tabella, lettera *B*, annessa all'art. 2 della legge.

CAPITOLO II.

Costruzione delle opere fatta dalla provincia.

Art. 9. I vigenti contratti d'appalto per opere e strade in corso di esecuzione e consegnate alle provincie, a termini dell'articolo precedente, per essere da queste ultimate, verranno presentati dalle Deputazioni provinciali, dentro un mese dalla data della consegna, agli ingegneri capi del Genio civile, che li accompagneranno al Ministero con altrettante relazioni, destinate a dimostrare la convenienza di approvarli, o di modificarli, o di rescinderli per intero.

Agli ingegneri capi del Genio civile verranno pure presentati dalle Deputazioni provinciali, dentro sei mesi dalla seguita consegna, i progetti definitivi delle nuove strade ed opere, che saranno allo stesso modo trasmessi al Ministero per la relativa approvazione, con un particolareggiato rapporto per ciascuno.

I progetti non presentati dentro il termine stabilito saranno studiati e compilati a cura del Ministero e a spese delle relative provincie.

Art. 10. Dentro tre mesi dalla data della consegna sarà sottoposto al Ministero per l'approvazione un regolare progetto d'arte per tutti quei tronchi di strada in corso di esecuzione che fossero stati appaltati a semplice tariffa di prezzi. Per i tronchi invece appaltati a corpo — chilometrico o complessivo — con modalità diverse da quelle stabilite per la nuova strada, il Ministero, inteso il Consiglio superiore, deciderà, caso per caso, se l'appalto possa essere mantenuto, o se debbasi procedere a una nuova convenzione.

Spetta pure al Ministero la facoltà di far modificare o anche sciogliere i contratti d'appalto in cui si fossero stabilite condizioni troppo onerose o di difficile adempimento a fronte delle vigenti disposizioni delle leggi sulle opere pubbliche e sulla contabilità dello Stato.

Art. 11. I contratti o patti stipulati dopo l'approvazione dell'andamento generale di una strada in corso di costruzione non sono obbligatori per l'Amministrazione, che riceve in consegna la strada e i tronchi di essa già costruiti. L'inefficacia dei detti contratti e patti risale alla data del decreto Reale di classificazione per quei tratti di strada in corso di costruzione il cui andamento generale è stato già da esso decreto determinato.

Art. 12. I progetti definitivi per nuovi tronchi di strada saranno compilati secondo le norme e le discipline vigenti per il corpo del Genio civile, e alla relazione di ciascuno sarà allegato un piano generale delle località che esso attraversa con l'esatta indicazione delle altre strade a cui allaccia e dei gruppi di popolazione a cui dee servire.

Art. 13. In base ai progetti approvati, le Amministrazioni provinciali provvederanno all'appalto dei lavori mediante pubblici incanti, osservando le cautele e disposizioni sancite dalla legge e dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Il contratto non diventerà valido se non dopo approvato dal Ministero, e nel capitolato dovrà esser fatta espressa riserva di tale approvazione.

Art. 14. Per l'esecuzione dei lavori e la loro contabilità, gl'ingegneri della provincia si atterranno alle norme stabilite col regolamento 19 dicembre 1875, n. 2854, per la condotta dei lavori per conto dello Stato. L'ingegnere capo del Genio civile eserciterà l'alta sorveglianza sui lavori stessi ed avrà diritto di esaminare, quando lo stimi necessario, i registri e i libretti di misura, di prendere conoscenza degli ordini di servizio impartiti, e di procedere ad accertamenti per verificare le misure e la natura delle opere eseguite.

Art. 15. L'appaltatore dovrà portare a immediata cognizione non solo della direzione locale dei lavori ma altresì dell'ingegnere capo del Genio civile, qualunque danno che si verificasse ad un'opera in corso di esecuzione, e un ingegnere del Genio civile interverrà alla constatazione relativa prescritta dall'articolo 248 della legge sui lavori pubblici. Manifestandosi il bisogno di maggiori lavori ne verrà fatta subito una regolare perizia, la quale presentata all'ingegnere capo del Genio civile, sarà da questo accompagnata con un circostanziato rapporto al Ministero per la necessaria approvazione.

Art. 16. Le spese addizionali di qualunque natura, e le variazioni al contratto che modificano in qualunque modo l'ammontare dei lavori non saranno riconosciute dal Governo, nè ad esse si estenderà il suo concorso se non sono state preventivamente approvate dal Ministero. Anche le proroghe del termine utile pel compimento dei lavori, quando superino un mese, devono essere approvate dal Ministero. La mancanza dell'approvazione svincola il Governo dall'obbligo del concorso ai lavori di riparazione dei danni che potessero occorrere dopo la data per la quale i lavori avrebbero dovuto essere ultimati, e dalle spese di direzione e sorveglianza.

Art. 17. Il costo finale dell'opera dovrà essere accertato dall'ingegnere capo del Genio civile, ed il collaudo sarà, su richiesta della provincia, fatto da un ufficiale superiore del Genio civile secondo le norme prescritte per la collaudazione dei lavori di conto dello Stato, e presentato al Ministero per l'approvazione.

Art. 18. Lo Stato può, sulla domanda delle provincie, assumere in ogni tempo l'esecuzione o la continuazione dei lavori che le provincie stesse avessero deliberato od avessero già incominciato ad eseguire direttamente. Esso assumerà inoltre l'esecuzione e la continuazione dei lavori quando le provincie, non ostante l'invito del Governo, non provvedano all'appalto dei progetti approvati, o non curino l'esecuzione dei contratti d'appalto in corso.

CAPITOLO III.

Costruzione delle opere fatta dal Governo.

Art. 19. L'assunzione della costruzione di una strada da parte dello Stato, sia per desiderio delle provincie o per effetto delle disposizioni dell'art. 4 della legge, non implica per esso alcun obbligo di partecipazione alle questioni e ai litigi che potessero derivare dalle espropriazioni fatte o dalle opere eseguite prima che la strada gli fosse consegnata nella forma prescritta.

Art. 20. Nel termine di tre mesi dalla data della seguita consegna, le Amministrazioni consegnanti verseranno nella Cassa Depositi e Prestiti le cauzioni date dagli impresari, in titoli di rendita o in numerario, a garanzia degli appalti in corso.

Dentro lo stesso termine le Amministrazioni suddette passeranno all'Amministrazione dello Stato i titoli delle cauzioni date dagli appaltatori in immobili, con fidejussione, o in biglietti di tenuta. In questi casi il Ministero esaminerà se debbasi procedere a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 10.

Art. 21. Alla collaudazione d'ogni singolo tronco la Deputazione provinciale sarà rappresentata da un ingegnere del suo ufficio e da un Consigliere provinciale. L'ingegnere capo del Genio civile farà la consegna dell'opera all'ingegnere provinciale, e le contestazioni che potessero sorgere fra gli ingegneri saranno risolte dall'ufficiale collaudatore.

Sui reclami della provincia contro le risoluzioni del collaudatore è ammesso il ricorso al Ministero, il quale deciderà, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La provincia non potrà in nessun caso rifiutarsi a ricevere in consegna un'opera collaudata.

CAPITOLO IV.

Concorso dello Stato — Rimborsi delle provincie.

Art. 22. Alla fine di ogni anno finanziario lo Stato pagherà alle provincie la quota di concorso a cui è obbligato dalla legge per i lavori stradali da esse eseguiti in ragione del loro ammontare e nei limiti delle somme disponibili in bilancio.

L'ingegnere capo del Genio civile verificherà in base al progetto approvato lo stato dei lavori, compilerà un prospetto riassuntivo dei loro progressi durante l'anno, nella forma prescritta dal modulo n. 10 del regolamento 19 dicembre 1875 e la indicazione delle somministrazioni fatte dopo la seguita consegna e lo rimetterà al Ministero insieme al certificato di pagamento e alla relazione sull'andamento tecnico ed amministrativo dell'appalto.

La Deputazione provinciale dovrà poi giustificare di aver pagato con fondi propri una somma eguale o maggiore di quella di cui richiede il pagamento allo Stato, e presenterà le copie dei mandati spiccati a favore dell'appaltatore e delle ordinanze emesse dal prefetto a termini degli articoli 30 e 48 della legge sulle espropriazioni.

Art. 23. Con l'inventario che precede l'atto di consegna di cui all'art. 7 rimane definitivamente chiusa la contabilità relativa alla gestione in corso, e il contributo dovuto dallo Stato a norma di legge non riguarda che le spese dipendenti da provviste espropriazioni e lavori eseguiti solo posteriormente; ma saranno però portate a credito della Amministrazione cessante le provviste di materiali che la nuova Amministrazione impiegasse nella costruzione della strada.

Lo Stato rimane del tutto estraneo a ogni questione o litigio derivante da opere o espropriazioni anteriormente eseguite.

Art. 24. Qualunque sia lo sviluppo che le provincie daranno ai lavori, il pagamento rateale del concorso dello Stato non sarà fatto che in proporzione dei fondi disponibili in bilancio, secondo la tabella *B*, annessa all'art. 2 della legge.

Art. 25. Per le strade ultimate e aperte al carreggio, invece dello stato d'avanzamento, sarà presentato al Ministero il certificato di collaudo con la nota delle spese per la direzione e sorveglianza e per lo studio dei progetti, esclusi gli stipendi agl'ingegneri delle provincie.

Di queste spese insieme a quelle fatte dallo Stato per la sorveglianza, per la compilazione degli stati annuali di avanzamento e pel collaudo, sarà tenuto conto nel calcolo definitivo delle quote a carico dello Stato.

Art. 26. Le quote di concorso dello Stato saranno pagate direttamente alle Amministrazioni provinciali, e col pagamento della sua quota esso resta libero da qualunque obbligo dipendente dalla esecuzione della legge.

Art. 27. Per i lavori eseguiti a cura dello Stato saranno inviate alle Deputazioni provinciali le copie dei certificati di pagamento alle imprese e delle ordinanze prefettizie di deposito o pagamento per le espropriazioni. L'Amministrazione provinciale provvederà al rimborso di metà della spesa, secondo le disposizioni dell'articolo 5 della legge.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, di accordo con quello del Tesoro, provvederà a regolare l'incasso delle quote dovute dalle provincie per concorso nelle spese di lavori eseguiti, e iscriverà ogni anno nel bilancio dell'entrata la somma corrispondente in un articolo speciale del capitolo *Rimborsi e Concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie*, stanziando contemporaneamente l'uguale somma nel bilancio della spesa in aumento alla quota assegnata dalla tabella *B*, annessa alla legge 23 luglio 1881.

Art. 28. Per le strade ultimate, oltre la copia del certificato di saldo, sarà inviata all'Amministrazione provinciale pel pagamento della metà a suo carico, la nota delle spese per sorveglianza e direzione dei lavori e per compilazione dei progetti, esclusi gli stipendi agli ingegneri del Genio civile.

Art. 29. Entro la prima decade di settembre di ogni anno le Amministrazioni provinciali che fanno eseguire direttamente i lavori faranno conoscere al Ministero quali somme abbiano stanziate in bilancio per l'esecuzione delle opere comprese nel terzo elenco della tabella *B* della legge, affinchè il Ministero possa, nei limiti delle somme disponibili, assegnare in bilancio una quota corrispondente.

Reciprocamente dove i lavori sono condotti dallo Stato, il Ministero comunicherà dentro il luglio di ogni anno alle Amministrazioni provinciali, quale sia l'importo presunto dei lavori che si eseguiranno nell'anno seguente, affinchè il Consiglio provinciale possa stanziare le somme da rimborsare. Alle Amministrazioni delle provincie che provvedono direttamente alle costruzioni, sarà pure indicato quali somme il governo ritiene di potere attribuire alla provincia stessa, come concorso dello Stato, su quelle assegnate al bilancio dell'anno finanziario allora incominciato, in modo che l'Amministrazione provinciale possa avere una norma nel fare gli stanziamenti e nel regolare lo sviluppo dei lavori.

Art. 30. Il prefetto della provincia provvede affinchè il Consiglio provinciale stanzi in bilancio le somme necessarie alla esecuzione della legge, tenuto conto degli obblighi contrattuali e delle comunicazioni del Governo di cui all'articolo antecedente.

Art. 31. Mediante autorizzazione ottenuta per legge speciale, o per disposizione della legge annuale del bilancio, potranno essere ricevute nelle Casse dello Stato le somme che si vogliano anticipare dalle provincie per affrettare la costruzione delle strade registrate nel terzo elenco annesso alla tabella *B* della legge, imputandone l'ammontare in un articolo speciale del capitolo del bilancio dell'entrata *Rimborsi e concorsi per le spese per opere stradali straordinarie*, che figurerà in pari tempo nel bilancio della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, in aumento dei fondi stabiliti per ciascun anno per le costruzioni suddette.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici.
GENALA.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

SPECCHIO delle riscossioni fatte nel mese di marzo 1884 per vendita di tabacchi, confrontate con quelle del mese corrispondente dell'anno 1883.

PROVINCIE	ANNO		DIFFERENZA	
	1884	1883	in aumento	in diminuzione
Alessandria	330,880 20	316,192 80	14,687 40	»
Ancona	111,748 »	111,340 30	407 70	»
Aquila	84,403 10	69,269 90	15,133 20	»
Arezzo	84,075 65	71,285 35	12,790 30	»
Ascoli Piceno	60,126 10	50,489 10	9,637 »	»
Avellino	72,552 70	72,012 60	540 10	»
Bari	290,788 40	266,451 40	24,337 »	»
Belluno	39,089 40	37,442 40	1,647 »	»
Benevento	44,116 60	39,933 »	4,183 60	»
Bergamo	208,882 80	209,946 20	»	1,063 40
Bologna	316,593 20	301,157 50	15,435 70	»
Brescia	228,213 30	233,908 30	»	5,695 »
Cagliari	175,982 60	177,136 »	»	1,153 40
Caltanissetta	88,420 90	80,846 60	7,574 30	»
Campobasso	74,234 90	68,358 »	5,876 90	»
Caserta	267,826 30	283,644 40	»	15,818 10
Catania	188,747 30	197,652 10	»	8,904 80
Catanzaro	99,494 55	93,243 55	6,251 »	»
Chieti	97,751 70	90,904 10	6,847 60	»
Como	193,133 60	208,652 55	»	15,518 95
Cosenza	101,722 35	86,994 75	14,727 60	»
Cremona	166,407 40	189,137 40	»	22,730 »
Cuneo	261,199 »	237,199 20	23,999 80	»
Ferrara	199,858 30	199,865 40	»	7 10
Firenze	612,756 60	576,791 60	35,965 »	»
Foggia	165,769 30	151,239 40	14,529 90	»
Forlì	126,645 70	116,947 60	9,698 10	»
Genova	617,749 30	576,451 60	41,297 70	»
Girgenti	113,195 20	109,202 80	3,992 40	»
Grosseto	76,663 90	71,594 20	5,069 70	»
Lecce	234,315 50	253,860 10	»	19,544 60
Livorno	152,925 »	160,568 50	»	7,643 50
Lucca	186,257 40	157,105 95	29,151 45	»
Macerata	75,991 80	68,434 70	7,557 10	»
Mantova	196,133 30	200,420 65	»	4,287 35
Massa Carrara	88,595 »	76,834 90	11,760 10	»

PROVINCIE	ANNO		DIFFERENZA	
	1884	1883	in aumento	in diminuzione
Messina	115,850 50	98,802 60	17,047 90	»
Milano	765,672 35	778,878 80	»	13,206 45
Modena	172,770 30	170,018 75	2,751 55	»
Napoli	839,927 80	840,447 20	»	519 40
Novara	320,712 50	322,894 68	»	2,182 18
Padova	252,385 10	244,638 »	7,747 10	»
Palermo	220,169 33	222,822 70	»	2,653 37
Parma	161,074 50	151,329 »	9,745 50	»
Pavia	266,773 55	242,934 30	23,839 25	»
Perugia	186,402 70	179,579 90	6,822 80	»
Pesaro e Urbino	64,390 50	62,777 90	1,612 60	»
Piacenza	132,464 50	121,436 35	11,028 15	»
Pisa	221,256 30	203,257 50	17,998 80	»
Porto Maurizio	107,275 40	92,643 40	14,632 »	»
Potenza	107,212 20	83,636 60	23,575 60	»
Ravenna	129,812 »	124,014 50	5,797 50	»
Reggio Calabria	113,184 40	105,016 70	8,167 70	»
Reggio Emilia	109,684 20	97,314 »	12,370 20	»
Roma	713,558 05	704,457 70	9,100 35	»
Rovigo	166,690 90	175,657 60	»	8,966 70
Salerno	202,364 75	185,058 45	17,306 30	»
Sassari	116,053 05	107,683 35	8,369 70	»
Siena	79,521 »	76,311 90	3,209 10	»
Siracusa	112,433 15	96,227 30	16,205 85	»
Sondrio	24,812 70	25,028 90	»	216 20
Teramo	55,063 20	54,733 80	329 40	»
Torino	630,858 90	635,627 10	»	4,768 20
Trapani	76,073 30	66,146 50	9,926 80	»
Treviso	134,711 45	116,191 30	18,520 15	»
Udine	221,106 20	226,412 »	»	5,305 80
Venezia	360,220 85	336,968 10	23,252 75	»
Verona	253,050 60	240,574 50	12,476 10	»
Vicenza	151,164 50	132,878 90	18,285 60	»
TOTALI . . . L.	14,017,947 08	13,534,915 18	623,216 40	140,184 50
Defalcasi la diminuzione . . . . . »	. . . .	. . . .	140,184 50	
Resta l'aumento di marzo 1884. . . . »	. . . .	. . . .	483,031 90	
Prodotti dal 1° gennaio al 29 febbraio 1884 »	25,873,994 40	25,147,646 04	726,348 36	
TOTALI GENERALI . . . L.	39,891,941 48	38,682,561 22	1,209,380 26	

Roma, li 14 aprile 1884.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE *(2ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 226918 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al num. 43978 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 155, al nome di Gallo Caterina e *Saverio* fu Giuseppe, domiciliati in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gallo Caterina e *Saveria* fu Giuseppe, domiciliate in Napoli, vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell' articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 3 aprile 1884.

Per il Direttore Generale: PAGNOLO.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia:

1° Il ristabilimento del cavo sottomarino fra Chorillas e Mollendo (Perù); i telegrammi per gli uffici al sud di Chorillas, nell'America Meridionale, riprendono corso regolare;

2° L'interruzione del cavo sottomarino fra La Trinidad (Antille) e Demerara (Gujana inglese); i telegrammi per quest'ultima destinazione sono spediti coi migliori mezzi senza variazione di tassa.

Roma, il 16 aprile 1884.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente a Berna, annunzia l'interruzione delle comunicazioni fra la Giammaica e Portorico (Antille).

I telegrammi sono spediti per vapori che partono da Santiago (Cuba) il 16 per St-Thomas ed il 24 per Portorico, e da Giammaica il 9 per St-Thomas ed il 25 per le Barbade.

Durante l'interruzione, le tasse diminuiscono di L. 3 85 per parola per tutti gli uffici delle Antille, meno Cuba e Giammaica, e per la Gujana.

Non occorrono indicazioni speciali.

Roma, 17 aprile 1884.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 14 corrente in Pizzoli, provincia di Aquila, è stato attivato un ufficio telegrafico governativo, al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, li 17 aprile 1884.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 15 corrente nelle stazioni ferroviarie di Matrice e di Ripabottoni-Sant'Elia, in provincia di Campobasso, è stato attivato il servizio telegrafico pel Governo e pei privati, con orario limitato.

Roma, li 17 aprile 1884.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'*Economist* di Londra crede che la reiezione del *bill* di riforma elettorale da parte della Camera alta non sia affatto sicura.

« Un gran numero di gentiluomini di campagna, che siedono nella Camera alta, sono indecisi circa al contegno da prendere nelle discussioni della nuova legge elettorale, e potrebbero benissimo, su questo punto, abbandonare il loro *leader*; molto più che il *bill* non è certamente così cattivo come si pretende, soprattutto se si riguarda sotto l'aspetto della influenza che esso darà ai gentiluomini di campagna nelle future elezioni. Questi potranno sicuramente farsi nominare nelle grandi città e nelle contee, più agevolmente sotto il nuovo regime elettorale che sotto l'antico.

« Anche del male che la nuova legge produrrebbe in Irlanda, si è parlato con esagerazione, perchè col mezzo della agitazione agraria il signor Parnell è già riuscito ad associarsi i fittuari che godono adesso del diritto elettorale, mentre che i nuovi elettori in gran parte gli sfuggono.

« Conservando pertanto i lordi la speranza che i loro figli o parenti entrino alla Camera dei comuni, essi esiteranno forse a provocare uno scioglimento della Camera che i *leaders* liberali forse non consentirebbero, riservandosi invece di ripresentare il *bill* nella prossima sessione, colla prospettiva di risultati per loro anche più spiacevoli, essendo il signor Parnell in grado di spostare la volontà della maggioranza parlamentare. »

Le truppe chinesi non hanno affatto difeso Hong-Hoa. Esse si sono ritirate il 12 corrente, dopo di avere appiccato il fuoco alla città.

Il comandante in capo del corpo spedizionario francese aveva concentrato le sue forze sul fiume Nero confluente del fiume Rosso a sette chilometri sud di Hong-Hoa.

Il 12 aprile egli aveva fatto bombardare con pezzi da 80 ed 85 la cittadella di Hong-Hoa ed i villaggi posti avanti alla detta piazza. I cannoni spararono per sei ore, e mentre il bombardamento continuava, i chinesi diedero fuoco alla città e si diressero verso il ponte di bambus che pone Hong-Hoa in comunicazione colla riva sinistra del fiume Rosso. Siccome i proiettili dell'artiglieria francese non potevano giungere al ponte, la ritirata dei chinesi non fu seriamente inquietata. Dopo di avere attraversato il fiume, essi lo risalirono in direzione di Phu-Lang.

Questi particolari si leggono nel *Journal des Débats*, il quale aggiunge, sembrare tuttavia certo che tutta la guarnigione di Hong-Hoa non siasi ritirata sulla fronte sinistra del fiume Rosso. Alcuni distaccamenti sono rimasti sulla riva destra e sonosi diretti versi Don-Vang dal lato di occidente. Secondo il piano preparato dal comandante francese, la brigata Brière de l'Isle doveva manovrare in guisa

da girare Hong-Hoa e da isolare questa piazza da Don-Vang.

Affine di compiere questa operazione, il generale Brière de l'Isle attraversò il fiume Nero a 8 chilometri sud dal punto in cui esso si riversa nel fiume Rosso. Ma nel momento in cui egli cominciò questo movimento i chinesi avevano già sgomberato Hong-Hoa, ed egli non potè raggiungere che quei pochi fuggiaschi i quali erano rimasti sulla sponda destra.

Sembra che gli *Stendardi Neri* non abbiano fornito numerosi contingenti alla guarnigione di Hong-Hoa. Il grosso della truppa che occupava quella città era composto di soldati dell'esercito regolare della provincia del Yunnan, sotto gli ordini del mandarino Cham.

Aleko pascià, governatore della Romelia orientale, fu dalla Porta ottomana invitato a prendere le misure necessarie onde porre termine alle pubbliche adunanze che erano state organizzate affine di reclamare l'annessione della Rumelia orientale alla Bulgaria. Egli ha revocato tutti gli impiegati che avevano partecipato a tali manifestazioni.

Dal canto loro, i rappresentanti delle grandi potenze, e principalmente il console di Russia, non tralasciarono nulla per scoraggire le aspirazioni del partito nazionale.

Or sono pochi giorni, i consoli, ricevendo i delegati delle riunioni che si erano pronunziate per la annessione, hanno respinto nel modo più formale dei voti assolutamente contrari alle disposizioni del trattato di Berlino.

Scrivesi da Atene all'*Agenzia Havas* che la regina di Grecia si è recata per la via d'Odessa a Pietroburgo, dove assisterà al matrimonio di suo fratello, il granduca Costantino. Il re Giorgio partirà prossimamente per le acque di Wiesbaden. In causa di questa partenza, alla Camera dei deputati fu presentato un progetto di legge, a termini del quale al Consiglio dei ministri vengono conferiti i diritti e le prerogative della reggenza durante l'assenza del re e della regina.

La Camera di commercio di Manchester ha diretto al Parlamento britannico una petizione intorno al trattato conchiuso fra il Portogallo e l'Inghilterra, relativamente al Congo.

« Facendo assegnamento sulle assicurazioni date in varie occasioni dal ministro degli esteri, lord Granville, e dalla condotta tenuta fin qui dal governo britannico, dice tra altro la petizione, dei negozianti hanno collocati i loro capitali nella regione del Congo. Il commercio inglese trovandosi libero da imposte, esazioni locali e regolamenti incomodi, il commercio inglese si estende e prospera.

« Questi negozianti considerano ora con un'inquietudine estrema e con gravi apprensioni la prospettiva di trovarsi sottomessi al governo, alle leggi ed ai regolamenti vessatorii del Portogallo.

« Le colonie africane di questo ultimo Stato sono anche di troppo per i suoi mezzi e le sue capacità amministrative.

« La tariffa del Mozambico, come l'ha dimostrato l'esperienza sulla costa orientale, è onerosa e vessatoria, e non sono solo il diritto e le tasse che incagliano seriamente il commercio, ma lo incaglia più ancora il modo arbitrario in cui i funzionari coloniali del Portogallo interpretano ed applicano la tariffa.

« Se il trattato dovesse essere ratificato, sarebbe da temersi una resistenza alla sua attivazione da parte delle tribù indigene indipendenti, che non riconosceranno la sovranità del Portogallo, a meno che non vi siano costrette colla forza delle armi, e in questo caso ne nascerebbe una guerra sanguinosa, in cui la vita ed i beni dei commercianti europei sarebbe gravemente compromessa.

« Il commercio della Granbretagna è diggià disorganizzato in causa delle disposizioni ostili delle tariffe doganali degli altri paesi, epperò la Camera di commercio prega instantemente il Parlamento di non ratificare il trattato che creerebbe una nuova tariffa ostile e nuocerebbe, quando non distruggesse a dirittura, un ramo importante del commercio in un territorio ove ha regnato finora una libertà assoluta.

« I petenti considerano come loro dovere di protestare energicamente contro l'introduzione di impedimenti e di difficoltà ad un commercio che offre un incoraggiamento non solo allo spirito di intrapresa, ma altresì alle industrie della Granbretagna. »

Sulla stessa questione del Congo scrivono dall'Aja alla *Politische Correspondenz* che hanno luogo dei negoziati tra i gabinetti d'Olanda e di Portogallo relativamente al trattato anglo-portoghese, e che è probabile che il governo neerlandese domandi che un delegato olandese faccia parte della Commissione mista.

Il corrispondente del diario viennese crede che non sarà difficile che si stabilisca un accordo tra la Francia e l'Olanda (le due potenze maggiormente interessate dal punto di vista commerciale) da una parte ed il Portogallo dall'altra. Quando questo accordo fosse conchiuso, i tre gabinetti si adoprebbero affine di indurre l'Inghilterra ad accedere ai voti della Francia e dell'Olanda in una questione in cui essa non ha interessi costituiti.

« Se, osserva il *Temps*, la soluzione di cui parla la *Politische Correspondenz*, dovesse prevalere, le rive del basso Congo sarebbero poste sotto la sovranità del Portogallo, ma sarebbero amministrate in realtà da una Commissione internazionale, la quale, avendo la suprema direzione delle imposte, avrebbe una parte diretta nell'amministrazione generale del paese. E così si tornerebbe alle prime proposte dell'Inghilterra respinte energicamente dal Portogallo, e secondo le quali la Commissione internazionale per il basso Congo doveva essere formata come quella del Danubio. »

Sempre intorno alla stessa questione si telegrafa da Filadelfia al *Times*, che la risoluzione votata dal Senato degli Stati Uniti, e che riconosce il potere dell'Associazione internazionale africana sul Congo, ha il significato di una protesta contro il trattato anglo-portoghese.

Il Senato istesso ha pure deciso che una Commissione americana debba recarsi nella vallata del Congo per studiarvi la situazione e per fare una relazione sulle risorse e sulle misure da prendersi per incoraggiare il commercio in quelle regioni.

All'*Indépendance Belge* poi telegrafano da Berlino correr voce in quella città che il celebre esploratore dott. Nachtigall partirà fra breve per la costa occidentale d'Africa. Il Nachtigall non avrebbe però l'incarico di stendere una relazione speciale sugli affari del Congo, nè tampoco di dare sviluppo ai presunti progetti di colonizzazione della Germania, ma avrebbe da prendere, all'occorrenza, coll'aiuto dei consoli germanici, delle misure generali per la protezione degli interessi della Germania nell'Africa occidentale.

Da ultimo faremo cenno di un telegramma da Vienna al *Daily Telegraph*, il quale dice che, secondo notizie giunte da Lisbona, è da attendersi una soluzione soddisfacente della questione del Congo, perocchè, tanto l'Inghilterra, quanto il Portogallo, sono disposti a rendere giustizia ai reclami della Francia e dell'Olanda.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 17. — La regina ringrazia, in una lettera, i suoi sudditi residenti all'estero, e specialmente in Francia, per le loro dimostrazioni di simpatia in occasione della morte del duca di Albany.

Joyce, segretario della Società dei feniani *La Fratellanza*, diresse agl'irlandesi un manifesto, nel quale li felicita pei successi ottenuti colla dinamite, che inaugura una efficace guerra scientifica, e li invita ad unirsi a lui. *La Fratellanza* decise di raddoppiare d'energia, ed esorta gl'irlandesi a rivolgersi al prof. Mezeroff, fabbricante di dinamite a New-York.

LONDRA, 17. — Harcourt pronunziò a Derby un discorso, nel quale disse che il governo è disposto a sciogliere il Parlamento al momento opportuno. Il governo si avventurò in Egitto con ripugnanza; voleva ritirarsi dopo organizzato il paese, ma gli avvenimenti del Sudan non glielo permisero.

Harcourt soggiunse: Non abbiamo il diritto di annetterci l'Egitto; l'annessione di Cipro fu un grande errore e provocò la conquista della Tunisia da parte dei francesi. Tale conquista, destando in Egitto un sentimento di gelosia contro l'influenza europea, cagionò l'insurrezione di Arabì pascià. L'Inghilterra farebbe atto impolitico incaricandosi dell'amministrazione permanente dell'Egitto, che è quasi una potenza mediterranea. La nazione che s'incaricasse di amministrare l'Egitto, sarebbe esposta a perpetui imbarazzi colle altre nazioni, e dovrebbe mantenere a sue spese un esercito sulle rive del Nilo. I fatti del Sudan sono dovuti alla politica del governo egiziano contro il potere dell'Inghilterra.

CARDIFF, 16. — Il piroscafo *Bengala*, della Navigazione Generale Italiana, è partito oggi pel Mediterraneo.

PARIGI, 17. — Si assicura che il prestito russo sia destinato alla costruzione di una grande ferrovia strategica nell'Asia centrale.

LONDRA, 17. — Il *Times* ha da Kartum, in data 7 aprile:

« Gli insorti circondano la città e tirano frequentemente contro il palazzo del governatore.

« Parecchi nemici furono uccisi dai cannoni, ma le munizioni cominciano a mancare.

« I tentativi per far passare i vapori attraverso le linee nemiche sono falliti. La situazione è pessima. »

Un dispaccio dello *Standard*, da Suakim, dice che è giunta una lettera, nella quale si annunzia la resa di Khartum, ma essere probabile che si tratti della voce già annunciata. I notabili di Suakim decisero di far disarmare gli indigeni.

PARIGI, 17. — Il vicario generale della diocesi di Cahors smentisce le dichiarazioni repubblicane attribuite al vescovo, allorchè parlò con Ferry.

COSTANTINOPOLI, 17. — Il vapore *Miramar* entrò nel Bosforo, avendo a bordo l'arciduca Rodolfo e l'arciduchessa Stefania. Li attendevano nove vapori del *Lloyd austro-ungarico* pavesati, e recanti parecchie migliaia di persone di ogni nazionalità, e specialmente austriaci e belgi. Il *Miramar*, entrato nello stretto, fu scortato fino a Dolmabatschè, ove il principe e la principessa furono ricevuti dal granvisir e dal ministro degli esteri e condotti quindi in carrozza a Yildiz-Kiosk. Tutte le navi erano pavesate.

CAIRO, 17. — Un tentativo per far firmare dai funzionari indigeni una petizione chiedente il protettorato inglese, è fallito.

BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 17 aprile.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	coperto	—	13,3	8,0
Domodossola	piovoso	—	16,6	7,4
Milano	coperto	—	19,5	10,8
Verona	coperto	—	20,6	11,0
Venezia	3|4 coperto	calmo	16,4	12,0
Torino	coperto	—	16,8	9,4
Alessandria	coperto	—	18,8	9,7
Parma	nebbioso	—	18,4	9,5
Modena	coperto	—	18,9	9,8
Genova	piovoso	agitato	17,0	12,0
Forlì	1|2 coperto	—	19,0	10,5
Pesaro	3|4 coperto	calmo	16,6	10,7
Porto Maurizio	coperto	mosso	18,6	11,5
Firenze	piovoso	—	17,3	10,7
Urbino	3|4 coperto	—	16,5	10,0
Ancona	3|4 coperto	calmo	18,5	14,8
Livorno	piovoso	calmo	18,4	11,7
Perugia	coperto	—	18,2	9,9
Camerino	3|4 coperto	—	14,0	8,5
Portoferraio	1|4 coperto	calmo	17,8	11,8
Chieti	sereno	—	15,7	8,5
Aquila	coperto	—	14,4	8,4
Roma	1|2 coperto	—	19,0	12,8
Agnone	1|2 coperto	—	14,2	7,4
Foggia	sereno	—	21,4	11,4
Bari	sereno	calmo	19,8	14,8
Napoli	coperto	legg. mosso	15,6	12,4
Portotorres	3|4 coperto	calmo	—	—
Potenza	1|4 coperto	—	14,6	7,7
Lecce	sereno	—	21,0	12,9
Cosenza	1|4 coperto	—	20,2	9,0
Cagliari	3|4 coperto	legg. mosso	23,0	10,0
Tiriolo	1|4 coperto	—	14,0	6,3
Reggio Calabria	1|4 coperto	calmo	18,6	14,0
Palermo	nebbioso	calmo	20,7	9,5
Catania	1|4 coperto	calmo	22,2	11,5
Caltanissetta	1|2 coperto	—	16,0	6,5
Porto Empedocle	1|2 coperto	calmo	18,5	12,0
Siracusa	1|2 coperto	calmo	24,0	12,2

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 17 aprile 1884.

In Europa pressione abbastanza elevata al nord-ovest e nord, leggermente bassa ed irregolare altrove. Mosca 751; Francia meridionale 753; Ebridi 768.

In Italia nelle 24 ore piogge o temporali sul continente; barometro alquanto salito; venti moderati meridionali qua e là nella bassa Italia.

Stamane cielo coperto o piovoso al nord; misto al sud; alte correnti del 3° quadrante; venti qua e là sensibili di libeccio; barometro variabile da 754 a 759 mm. dall'Emilia alla Calabria.

Mare calmo o mosso.

Probabilità: cielo vario con pioggia; venti deboli a freschi specialmente meridionali.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

17 APRILE 1884.

Altezza della stazione = m. 49,65.

Barometro a mezzodì 756,5.

Termometro centigrado: massimo 19,9 — minimo 12,8.

Umidità media del giorno: relativa 70 — assoluta 10,10.

Vento dominante: fra il 3° ed il 4° quadrante fresco o moderato.

Stato del cielo: cumuli densi vaganti.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 17 aprile 1884

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE		Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti		CORSI MEDI — CONTANTI		CORSI MEDI — TERMINE	
		Nominale	Versato		Apertura	Chiusura	Apertura	Chiusura	fine corr.	fine pross.
Rendita italiana 5 0[0	1° luglio 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0[0	1° gennaio 1884	—	—	—	—	94 60 94 57 1/2	—	94 58 3/4	94 55	—
Detta detta 3 0[0	1° aprile 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64	»	—	—	94 70	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	93 60	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° dicemb. 1883	—	—	97 10	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	1° aprile 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Città di Roma 4 0[0 (oro)	1° aprile 1884	—	500	441 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeress. de'Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale italiana	1° gennaio 1884	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1015 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	582 »	—
Società Generale di Credito Mobil. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Società Immobiliare	1° aprile 1884	500	500	—	—	495 »	—	495 »	495 »	—
Banco di Roma	1° gennaio 1884	500	250	585 »	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° aprile 1884	500	500	466 »	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° gennaio 1883	500	100	500 »	—	—	—	—	—	—
Id. Vita (oro)	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° aprile 1884	500	500	912 »	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Società ital. per condotte d'acqua (oro)	»	500	250	—	—	—	—	—	542 50	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas.	1° luglio 1883	500	500	—	—	—	—	—	1370 »	—
Compagnia Fondiaria Italiana	»	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni od applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1884	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Alta Italia Ferrovia Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. di preferenza	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° gennaio 1884	500	256	—	—	—	—	—	570 »	—
Società dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250	—	—	—	—	—	422 »	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0[0	Francia	90 g.	—	—	99 12 1/2
	Parigi	chèques	—	—	—
2 1/2 0[0	Londra	90 g.	—	—	25 04
		chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 4 1/2 0[0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0[0.

Per il Sindaco: A. MARCHIONNI.

PREZZI FATTI:

Rend. It. 5 0[0 (1° gennaio 1884) 94 55 fine corr.
Banca Generale 578, 580, 580 50, 581, 583 fine corr.
Società immobiliare 495 fine corr.
Società Italiana per condotte d'acqua 542, 542 50, 543 fine corr.
Anglo-Romana per l'illuminazione a gas 1370 fine corr.
Azioni immobiliari 569 50, 570, 571 fine corr.
Società dei Molini e Magazzini Generali 422 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 16 aprile 1884:

Rendita consolidato 5 0[0 col cupone lire 94 620.
Rendita consolidato 5 0[0 senza cupone lire 92 450.
Rendita consolidato 3 0[0 col cupone lire 56 683.
Rendita consolidato 3 0[0 senza cupone lire 55 376.

V. TROCCHI, *presidente.*

BANCO DI NAPOLI

Contabilità Generale

SITUAZIONE del 21 al 31 del mese di marzo 1884. Mod. B.

Capitale sociale o patrimoniale accertato utile alla tripla circolazione L. 48,750,000.

ATTIVO.

CASSA E RISERVA				L 123,044,051 53
PORTAFOGLIO	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 48,996,740 38		
	id. maggiore di 3 mesi	» 335,190 24		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» 48,206 72	»	» 49,380,137 34
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» »		
	Cambiali in moneta metallica	» »		
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »	»	
ANTICIPAZIONI				» 30,338,375 82
TITOLI	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 19,274,966 32	
	Id. id. per conto della massa di rispetto		» »	» 20,379,057 83
	Id. id. pel fondo pensioni o Cassa di previdenza		» 885,625 50	
	Effetti ricevuti all'incasso		» 218,466 01	
CREDITI				» 41,088,033 15
SOFFERENZE				» 6,109,042 98
DEPOSITI				» 83.673,142 66
PARTITE VARIE				» 21,116,014 84
			TOTALE	L. 375,127,856 15
SPESE DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso				» 934,686 53
			TOTALE GENERALE	L. 376,062,542 68

PASSIVO.

CAPITALE	L. 48,750,000 »
MASSA DI RISPETTO	» 4,822,121 65
CIRCOLAZIONE biglietti Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 142,851,003 »
CONTI CORRENTI ED ALTRI DEBITI A VISTA (*)	» 65,365,889 46
CONTI CORRENTI ED ALTRI DEBITI A SCADENZA	» 22,298,355 75
DEPOSITANTI oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 83.673,142 66
PARTITE VARIE	» 6,783.021 65
TOTALE	L. 374,543,534 17
RENDITE DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso	» 1,519,008 51
TOTALE GENERALE	L. 376,062,542 68

Distinta della cassa e riserva.

Oro e argento	L. 63,863,169 43
Bronzo	» 3,545 10
Biglietti consorziali	» 57,286,637 »
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	» 1,890,700 »
TOTALE	L. 123,044,051 53

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 4 1[2
Sulle cambiali pagabili in metallo	» »
Sulle anticipazioni di titoli o valori	» 4 1[2 e 5
Sulle anticipazioni di sete	» »
Sulle anticipazioni di altri generi	» 7
Sui conti correnti passivi	» 2 1[2 a 3

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

VALORE	NUMERO	
da L. 50	526,502	L. 26,325,100 »
da » 100	556.412	» 55,641,200 »
da » 200	47,813	» 9,562,600 »
da » 500	51,642	» 25,821,000 »
da » 1000	37,350	» 27,350,000 »
	TOTALE	L. 144,699,900 »

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

	NUMERO	
Da cent. 0,50	259,254	L. 129,627 »
Lire 1	»	» »
» 2	708	» 1,416 »
» 5	25.598	» 127,990 »
» 10	2,083	» 20,830 »
» 20	3,357	» 67,140 »
» 250	250	» 62,500 »
	Fedi a cassiere A[F	» »
	TOTALE	L. 145,109,403 »
	Biglietti Banca Romana	» 2,258,400 »
	TOTALE	L. 142,851,003 »

Il rapporto fra il capitale L. 48,750,000 » e la circolazione . . . . L. 142,851,003 » è di uno a 2 93

Il rapporto fra la riserva L. 121,153,351 53 { la circolazione L. 142,851,003 » e gli altri debiti a vista » 65,365,889 46 } L. 208,216,892 46 è di uno a 1 71

Prezzo corrente delle azioni	L. »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» »

(*) Vi sono comprese le fedi di credito a nome di terzi, le polizze e lo stralcio per la somma di L. 42,389,390 12.

Visto — *Il Direttore generale* G. GIUSSO.

Per copia conforme *Il Segretario generale* G. MARINO.

Il Ragioniere generale R. PUZZIELLO.

2169

Regia Pretura di Acquapendente.

Con atto del diciannove marzo 1884, seguito avanti il sottoscritto cancelliere, i signori Rossi Francesco, Giuseppe, Pietro Palma e Clementina, tutti domiciliati in Onano, dichiaravano di accettare, col benefizio d'inventario, l'eredità intestata di Lodovico sacerdote Ferri, deceduto in Onano li 19 novembre 1883.

Dalla cancelleria della Pretura suddetta, addì 20 marzo 1884.

2167 LUCIANO BACHIORRI canc.

REGIO TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE.

Nota per aumento di sesto.

Il cancelliere del suddetto Tribunale rende noto che all'udienza oggi tenutasi dallo stesso Tribunale ebbe luogo la vendita all'asta pubblica del fondo in appresso descritto, esecutato ad istanza delle Finanze dello Stato, in danno di Stefani Pietro fu Giuseppe, di Ceprano.

Descrizione dell'immobile.

Fondo in contrada Dodici Marie, in territorio di Alatri, mappa nn. 1038 al 1041, 1462 al 1464, sez. 12ª, di ettari 5 65, dell'estimo di lire 2009 27;

Che detto fondo fu deliberato al signor De Persis Gaetano, di Alatri, per l'offerto prezzo di lire 2680;

Avverte pertanto che su tale prezzo può farsi l'aumento del sesto nel termine di giorni quindici da quello dell'incanto, con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria, e che tale termine scade il giorno trenta corrente mese.

L'offerente dovrà uniformarsi al disposto dell'art. 672 Codice di procedura civile.

Frosinone, li 15 aprile 1884.

2177 Il vicecanc. G. BARTOLI.

(2ª *pubblicazione*)

REGIO TRIBUNALE CIVILE **di Frosinone.**

BANDO.

Il cancelliere del suddetto Tribunale rende noto che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 17 giugno 1884, in esecuzione di sentenza 28 febbraio 1882, avrà luogo la vendita al pubblico incanto degli immobili in appresso descritti, esecutati ad istanza delle Finanze dello Stato, rappresentate dal sottoscritto procuratore erariale, in danno di Borgia Alcibiade fu Andrea, domiciliato in Piglio.

Descrizione degli immobili posti nel comune di Anagni.

1. Terreno seminativo in vocabolo Casaloccio o Casale Mischio, di ettari 9 35, mappa sez. 2ª, n. 1646, di cui il tributo è di lire 17 97.

2. Terreno prativo, denominato Cerciole, di ettari 0 9 50, mappa sez. 2ª, n. 1564, col tributo diretto di lire 0 44.

3. Terreno seminativo in vocabolo Valle S. Pietro, di ettari 0 84, mappa sez. 2ª, n. 1580, col tributo diretto di lire 2 80.

4. Terreno seminativo, casa Palombo, di ettaro 1 18 80, mappa sez. 2ª, n. 1853, col tributo di lire 6 44.

5. Terreno seminativo, vocabolo Valle S. Felice, di ettari 0 28, mappa sez. 2ª, n. 1604, col tributo di lire 0 75.

6. Terreno seminativo in vocabolo S. Felice, di ettari 0 42 20, mappa sezione 2ª, n. 1608, col tributo di lira 1 12.

Condizioni della vendita.

L'incanto avrà luogo in un sol lotto, per il prezzo di lire 5040 già diminuito di quattro decimi dal primitivo prezzo, giusta le sentenze 29 gennaio e 4 aprile corrente anno.

Frosinone, 10 aprile 1884.

G. Bartoli vicecanc.

Per estratto conforme da inserirsi,

2161 NICCOLA avv. DE ANGELIS proc.

Direzione di Commissariato Militare della Divisione di Napoli (15ª)

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 13).

A termini dell'articolo 98 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 24 marzo scorso mese, n. 8, per le provviste sottoindicate, è stato in incanto d'oggi deliberato coi seguenti ribassi:

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE PROVVISTE	Unità di misura	QUANTITA' da provvedersi	PREZZO parziale	IMPORTO totale della provvista	N. dei lotti	QUANTITA' per cadaun lotto	IMPORTO di cadaun lotto	SOMMA richiesta per cauzione per ciascun lotto	RIBASSO AVUTO per ogni cento lire
1	Panno azzurrato da vestiario per truppa, alto metri 1 30	Metri	8000	9 »	72,000	8	1000	9,000	900	Lotti 8 — L. 15 »
2	Panno bigio da vestiario, per truppa, alto metri 1 50	»	2000	9 50	19,000	2		9,500	950	» 2 — » 20 02
3	Panno giallo carico da mostreggiature, alto metri 1 30	»	500	11 »	5,500	1	500	5,500	550	» 1 — » 20 20
4	Panno nero da *mostreggiature*, alto metri 1 30	»	1000	11 »	11,000	1	1000	11,000	1100	» 1 — » 20 20
5	Panno turchino da vestiario, per truppa, alto metri 1 30	»	3000	10 »	30,000	3		10,000	1000	» 3 — » 20 20
6	Tela in filo crudo per sacchetti d'arnesi fuori uso, alta da metri 0 58 a 0 60	»	6000	0 65	3,900	6	1000	650	65	» 6 — » 16 07

Tempo utile per la consegna — La consegna delle sopraindicate provviste dovrà essere effettuata nel Magazzino centrale militare di Napoli, per metà di cadun lotto entro giorni centoventi, decorribili dal giorno successivo a quello in cui sarà partecipata al provveditore l'approvazione del contratto; per l'altra metà entro i sessanta giorni successivi.

I provveditori avranno facoltà di anticipare le consegne, ma con l'espressa condizione che i pagamenti non saranno in ogni caso eseguiti prima del mese di luglio dell'anno in corso.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia i fatali per presentare offerte di ribasso non minore del ventesimo, scade alle ore 3 pom. (tempo medio di Roma) del giorno 30 corrente mese di aprile, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla colla ricevuta dei depositi succitati, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso d'asta.

NB. I depositi potranno soltanto essere fatti nella Tesoreria provinciale di Napoli, o in quella delle città dove hanno sede le Direzioni di Commissariato militare.

Napoli, 15 aprile 1884.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: TREANNI.

2174

R. TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI.

Carpico Maddalena, assistita per ogni effetto dal marito Giovanni Mazzoleni, Carpigo Celestina, Elisabetta e Bernardo, nonchè Fiorini Pio, quale avo dei minori Giuseppe ed Ignazio Carpigo, rappresentati dall'avvocato Ernesto Boffi, ammessi al gratuito patrocinio con ordinanza 9 ottobre 1882, fanno istanza all'eccellentissimo signor presidente del sullodato Tribunale perchè si compiaccia deputare un perito per la valutazione della casa, cantina ed area scoperta, posta in Valmontone, al vicolo dello Sdrucciolo, n. 1, A, B, C, D, confinanti Doria Pamphili principe, Massimino Stazi e Luisa Nardecchia, pignorata a carico di Maria Nardecchia con atto 3 febbraio 1884.

Velletri, 11 aprile 1884.

2128 Avv. E. Boffi.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO DI ROMA.

Avviso.

Il suddetto Tribunale, con sentenza in data d'oggi, ha dichiarato il fallimento di Belli Adele e Foschi Alessandro, coniugi, negozianti di mercerie in Roma, in via Banchi Vecchi, num. 138, delegando alla relativa procedura il signor presidente avv. Luigi cav. Petruccelli, e nominando in curatore provvisorio il signor Carlo Mazzocchi, dimorante in via Calatafimi, n. 19. Ha fissato il 28 corrente mese, alle 12 meridiane, in cui i creditori dovranno adunarsi nella residenza del suddetto Tribunale per la nomina della Delegazione di sorveglianza, e per la proposta del curatore definitivo, ed ha stabilito il termine di 20 giorni, che scadrà il 6 del venturo maggio, per la presentazione delle dichiarazioni dei crediti.

La chiusa del processo verbale di verificazione dei crediti avrà luogo il 16 predetto mese di maggio, all'una pomeridiana, nella sala del detto Tribunale. Ai falliti poi è stato ingiunto di presentare nel termine di tre giorni, dalla notifica della sentenza, il bilancio ed i libri del loro commercio.

Roma, 15 aprile 1884.

2178 Il cancelliere Regini.

INTENDENZA DI FINANZA IN BERGAMO

Avviso di definitivo incanto *per l'appalto dello spaccio all'ingrosso sali e tabacchi in Clusone.*

Si fa noto al pubblico che in seguito all'avviso di miglioria del ventesimo, pubblicatosi sotto la data del 29 marzo 1884, giorno in cui ebbe luogo il primo incanto, per l'appalto dello spaccio all'ingrosso dei generi di privativa in Clusone, fu presentata in tempo utile, e cioè prima della scadenza dei fatali, una offerta di ribasso non inferiore del ventesimo, per la quale il prezzo di prima delibera, indicato nel suddetto avviso di miglioria, venne ridotto:

a lire 3 60, per ogni cento lire, sul prezzo di vendita dei sali
a lire 0 89, per ogni cento lire, sul prezzo di venita dei tabacchi.

Su questo nuovo prezzo si terrà in questa Intendenza il giorno 28 aprile 1884, alle ore 10 antim., un nuovo e definitivo incanto a schede segrete, sotto le condizioni stabilite dal capitolato d'oneri e dall'avviso di primo incanto in data 29 febbraio 1884, con espressa dichiarazione che si farà luogo alla delibera definitiva, qualunque sia per essere il numero dei concorrenti e delle offerte.

Coloro che intendessero di aspirare al conferimento dello spaccio, dovranno presentare nel giorno ed ora suindicati, in piego suggellato la loro offerta, in carta da bollo da una lira.

Bergamo, 12 aprile 1884.

2170 *L'Intendente:* M. BUNIVA.

MUNICIPIO DI TOCCO CASAURIA

Avviso d'Asta *per incanto definitivo.*

Si fa noto che alle ore 12 meridiane del giorno di lunedì 28 di questo mese di aprile avrà luogo nel palazzo municipale, avanti la Giunta comunale, il secondo incanto per l'appalto dei lavori di condottura d'acqua, costruzione di fontane e molino, non che di sistemazione di strade interne del comune medesimo.

La base sulla quale l'asta verrà aperta è di lire 83,564 21, giusta l'offerta di ventesimo prodotta in termine utile in questo ufficio municipale, e lo appalto sarà aggiudicato al migliore offerente, con la estinzione della candela vergine, e con qualunque numero di concorrenti.

S'invita perciò chiunque aspiri all'impresa d'intervenirvi per far partiti, salvo sempre le condizioni portate nel primo avviso d'asta pubblicato sotto la data del 17 marzo u. s.; nella intelligenza che la condizione di cui all'articolo 28 del capitolato va intesa nel senso che i tubi della fabbrica di Glasgon sono stati indicati come tipo; per modo che non rimangono esclusi quelli di altre fabbriche nazionali che avessero fatta ad essi concorrenza e che fossero stati utilmente adottati nei grandi centri d'Italia.

Tocco Casauria, 12 aprile 1884.

2173 *Il Segretario comunale:* F. BOTTA.

AVVISO.

Si fa noto che il signor Jair Manasse col due corr. mese si è spontaneamente ritirato dalla società commerciale conclusa tra esso Jair Manasse ed i signori Giuseppe e Graziano fratelli Barocci, con apoca privata del 30 luglio 1877, e che l'azienda sociale continuerà ad essere esercitata dai sunnominati due fratelli Baroccio, sotto la ragione sociale *Fratelli Baroccio*, come il tutto diffusamente risulta dall'atto privato 2 corr. mese, oggi depositato nella cancelleria del Tribunale di commercio di questa città.

Roma, 10 aprile 1884.

Avv. Amedeo Piperno proc.

Presentato addì 10 aprile 1884 ed inscritto al n. 86 registro ordine, al numero 54 registrazione, ed al num. 28 reg. Società, vol. 1°, n. 54.

Roma, li 10 aprile 1884.

Il cancelliere del Trib. di commercio Regini. 2181

(1ª *pubblicazione*)

AVVISO.

All'illustrissimo signor Presidente del Tribunale civile e correzionale di Bari,

Il sottoscritto procuratore nell'interesse del signor Teodorico Jacobellis, espone:

Che il detto signor Jacobellis, notaio nel comune di Gioia del Colle, cessò da tale ufficio nell'ottobre del 1871, giusta Regio decreto di pari data, che qui si alliga;

Che i suoi atti furono visitati e trovati in piena regola dall'abolita Camera notarile di Trani, come si legge nel certificato rilasciato a 29 settembre 1881;

Che volendo ritirare la cauzione depositata a tal uopo,

Chiede

Che il Tribunale ordini alla Cassa dei Depositi e Prestiti di pagare senza vincolo di sorta al signor Teodorico Jacobellis la somma di lire 2550, depositata dallo stesso nell'abolita Cassa di ammortizzazione di Bari a 10 settembre 1856, sotto il numero 3466.

Bari, li 30 agosto 1883.

2165 Giovanni Colucci proc.

Direzione di Commissariato Militare della Divisione di Firenze (11ª)

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 17).

A termini dell'articolo 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 4 settembre 1870, si notifica che nello incanto d'oggi è stata provvisoriamente deliberata in parte la provvista dei tessuti ed oggetti di corredo, di cui nell'avviso d'asta del 26 marzo 1884, numero 14, cioè:

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE PROVVISTE	Unità di raffronto	QUANTITA' totale da provvedersi	PREZZO per base d'asta	IMPORTO totale della provvista	Numero dei lotti	QUANTITA' per cadun lotto	IMPORTO di ogni lotto	SOMMA per cauzione per ogni lotto	Numero dei lotti deliberati	RIBASSO ottenuto per ogni 100 lire
1	Panno azzurrato da vestiario per truppa, alto metri 1 30. .	Metri	6000	9 »	54,000	6	1000	9,000	900	5 1	15 01 15 »
2	Panno cremisi per Istituti militari, alto metri 1 37	»	300	15 »	4,500	1	300	4,500	450	1	20 »
3	Panno nero da mostreggiature, alto metri 1 30	»	2000	11 »	22,000	2	1000	11,000	1100	1 1	20 » 20 »
4	Panno scarlatto da mostreggiature, alto metri 1 30	»	2000	11 »	22,000	2	1000	11,000	1100	1 1	20 01 20 »
5	Panno turchino da vestiario per carabinieri, alto metri 1 40.	»	5000	12 »	60,000	5	1000	12,000	1200	2 3	20 » 20 »
6	Scarpe.	Paia	2000	6 50	13,000	2	1000	6,500	650	1 1	14 33 13 75

Annotazioni — Le consegne delle forniture dovranno essere effettuate nel Magazzino centrale militare in Firenze, via S. Gallo, n. 27, in ragione di metà di ogni lotto entro giorni 120, decorribili dal giorno susseguente a quello in cui sarà partecipata ai provveditori l'approvazione del contratto, e l'altra metà entro i 60 giorni successivi.

I provveditori avranno facoltà di anticipare le consegne, sotto la espressa condizione però che ad ogni modo il pagamento non verrà effettuato prima del mese di luglio 1884.

I provveditori, nel caso di dichiarazione di rivedibilità o di rifiuto delle robe da loro presentate, confermata dalla Commissione d'appello, potranno ricorrere pel giudizio definitivo, in via di grazia, al signor comandante del Corpo d'armata, nella cui giurisdizione è il Magazzino cui la fornitura riguarda.

Scarpe — Lunghezza centimetri 29, n. 50 0[0 — Lunghezza centimetri 30, n. 50 0,0.

In conseguenza si reca a pubblica notizia che il termine utile, ossia i fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scade il giorno 30 aprile corrente, alle ore 2 pomeridiane (tempo medio di Roma), spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione di almeno un ventesimo, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

Le offerte devono essere presentate a questa Direzione dalle ore dieci antimeridiane alle quattro pomeridiane, ovvero presso le altre Direzioni o Sezioni di Commissariato autorizzate a riceverle, e dovranno essere presentate in tempo utile, perchè la Direzione appaltante possa ricevere ufficialmente da ognuna di esse, prima dello scadere del termine, la migliore tra quelle loro presentate.

Saranno accettate anche le offerte sottoscritte dall'offerente e consegnate da altre persone di sua fiducia, come pure quelle spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito. Gli offerenti che dimorano in luogo dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Sono dichiarate nulle le offerte che non pervengono prima della scadenza dei fatali, quelle contrarie alle condizioni generali stabilite dal precitato avviso d'asta n. 14, e dai capitoli d'oneri, visibili presso questa Direzione e le altre Direzioni o Sezioni di Commissariato militare, e quelle fatte per telegramma.

L'invio delle offerte sia per mezzo della posta, che per parte delle suddette Direzioni e Sezioni, non implica veruna accettazione nè obblighi di sorta nella Direzione appaltante, la quale accetterà soltanto la migliore fra quelle che riceverà in tempo utile, e ad offerte uguali quella che fu presentata prima, o se presentate alla stessa ora, quella che verrà estratta a sorte.

Firenze, 16 aprile 1884.

Per detta Direzione di Commissariato militare
Il Capitano Commissario: BONETTI.

2176

REGIO TRIBUNALE CIVILE
DI ROMA.

A richiesta di S. E. il procuratore generale della R. Corte dei conti, sedente in Roma,

Io Garbarino Michele, usciere presso il sullodato Tribunale, notifico al signor Rispo Carlo, già ricevitore dell'ufficio del registro di Pietramelara, in provincia di Caserta, di ignoti domicilio, residenza e dimora, il ricorso di S. E. il richiedente procuratore generale del 1° aprile corrente, in base al quale S. E. il presidente della Corte medesima, con suo decreto del 4 andante mese, fissa l'udienza che terrà la Corte li 10 giugno prossimo per la discussione della causa di cui nel detto ricorso, e stabilisce a tutto il 27 maggio p. v. il termine utile per depositare nella segreteria della 3ª sezione della Corte tutti quei documenti che sì la Procura generale come il convenuto credessero nel rispettivo loro interesse di produrre nella causa.

Roma, li 16 aprile 1884.

2166 L'usciere GARBARINO MICHELE.

Direzione del Lotto di Palermo

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 14 maggio 1884 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 354, nel comune di Delia, con l'aggio medio annuale di lire 1061 37.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi ai ricevitori, ai reggenti ed ai commessi di Banco, salvo le disposizioni contenute nel R. decreto 18 novembre 1880, n. 5735.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'articolo 11 del regolamento.

Si avverte che, a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo, dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 750, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare di detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 1[2 per cento sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Palermo, addì 14 aprile 1884.

2168 *Il Direttore*: S. BRACCO-AMARI.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
DI ROMA.

A richiesta della Banca Romana, e per essa dell'ill.mo signor comm. Bernardo Tanlongo, governatore, domiciliato via della Pigna, n. 13-A, rappresentato dal procuratore signor avvocato Giocondo Capobianco,

Io Alessandro Piccinini, usciere del suddetto Tribunale, ho citato, a termini dell'art. 141 Codice procedura civile, il signor Vincenzo Di Stefano, di domicilio ignoto, a comparire innanzi questo Tribunale, nell'udienza del 13 maggio prossimo, per sentirsi condannare solidalmente al Banco di S. Spirito al pagamento di lire 15,684, importo cambiale scaduta li 31 marzo p. p. e protestata il 1° corrente aprile, oltre gli interessi commerciali, l'importo del protesto e le spese tutte del giudizio.

Con sentenza munita della clausola di esecuzione provvisoria, non ostante opposizione od appello.

Roma, 15 aprile 1884.

2182 ALESSANDRO PICCININI usciere.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
DI ROMA.
Avviso.

Il giudice delegato agli atti del fallimento della ditta L. D. T. Conti, commerciante in via delle Colonnelle, numero 16,

Ha convocato i creditori di detto fallimento per il giorno 30 aprile corrente, alle ore 10 antimeridiane, nella sala delle adunanze di questo Tribunale, in via Apollinare, n. 8, per procedere alla nomina della delegazione di sorveglianza e proporre il curatore definitivo.

Roma, 16 aprile 1884.

2179 Il cancelliere REGINI.

(2ª *pubblicazione*)
REGIO TRIBUNALE CIVILE
di Frosinone.
BANDO.

Il cancelliere del suddetto Tribunale rende noto che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 17 giugno 1884, in esecuzione di sentenza 12 dicembre 1882, avrà luogo la vendita al pubblico incanto degli immobili in appresso descritti, esecutati ad istanza delle Finanze dello Stato, rappresentate dal sottoscritto procuratore erariale, in danno di Stefani Pietro fu Giuseppe, domiciliato in Ceprano.

Descrizione degli immobili posti nel comune di Ceprano.

1. Terreno seminativo nudo in contrada Cornete, già del Capitolo collegiale di Santa Maria Maggiore, mappa sez. 1ª, nn. 754-1°, 754-2°, di ettari 4 50.

2. Terreno seminativo in contrada Fonte Arconia, mappa sez. 1ª, numeri 829-1986, di ettaro 1 64 10.

Condizioni della vendita.

L'incanto si aprirà sul prezzo di lire 2100 già diminuito di quattro decimi dal primitivo prezzo pel quale i detti fondi furono aggiudicati, giusta le sentenze 1° febbraio e 8 aprile 1884.

Frosinone, addì 10 aprile 1884.

G. Bartoli vicecancelliere.

Per estratto conforme da inserirsi,

2162 NICCOLA avv. DE ANGELIS proc.

AVVISO.

Con scrittura privata datata da Roma il 17 marzo p. p., i signori Röhrich Alessandro e Gentili cav. Pietro, hanno tra loro costituito una Società in nome collettivo, sotto la ragione sociale Gentili Röhrich, con sede in Roma, per l'esercizio di una legnara, nei locali fuori la porta Maggiore, nella via Casilina, distinti col n. 8, e conseguentemente l'impresa dei tagli di macchia, il deposito e la compra e vendita di ogni sorta di legname, sì a piccole che a grandi partite, ed in generale tutto ciò che possa ritenersi attinente a tale specie di commercio.

La durata di tale Società è di anni 4, a partire dal 1° novembre 1883, ed il capitale sociale è di lire 40,000, immesso dai soci metà per ciascuno. I contratti od atti importanti obbligazioni per la Società o liberazione a favore dei terzi, per essere validi, dovranno essere sottoscritti da ambedue i soci. Gli atti poi di ordinaria amministrazione, saranno validi ancorchè firmati da uno solo dei soci, ma con la firma sociale Gentili Röhrich, e come il tutto più diffusamente risulta dalla surrichiamata scrittura oggi depositata nella cancelleria del Tribunale di commercio.

Roma, 14 aprile 1884.

Avv. CARLO PATRIARCA proc.

Presentato addì 14 aprile 1884, ed inscritto al n. 89 reg. ordine, al n. 56 registrazione, ed al n. 30 reg. Società, vol. 1°, n. 56.

Roma, li 14 aprile 1884.

Il vicecanc. del Trib. di commercio
2180 G. NERI.

AVVISO.

Ettore Ferramosca fa noto all'universale che un tal Nicola Falcone, sotto il pretesto di aver bisogno della adesione di lui per la pubblicazione di cenni genealogici sulla famiglia Ferramosca, richiedeva la firma su di un foglio a stampa, che non fu fatto leggere, dando a credere che contenesse l'elenco delle famiglie illustri del Regno. Se quella firma fosse stata invece apposta per tutt'altro oggetto, dichiara sin da ora di non riconoscere quello cui a sua insaputa si trovasse obbligato, salvo sempre di procedere, se ne sia il caso, nei modi di legge.

Muro Leccese, 9 aprile 1884.

2172 ETTORE FERRAMOSCA.

(1ª *pubblicazione*)
AVVISO.

Nel giorno 28 maggio 1884, innanzi il Tribunale civile di Roma, seconda sezione, si procederà alla vendita giudiziale del seguente fondo espropriato in danno dei signori Cesare Coghetti e Giacinta Martinazzi vedova Coghetti, ad istanza dell'Opera pia De Cupis, e per essa del signor marchese don Giovanni Patrizi Montoro, presidente della medesima.

Casa posta in questa città, via delle Muratte, nn. 89, 90, 91 e 92, distinta col numero di mappa 444, composta di cinque piani superiori, pianterreno e soffitta, gravata del tributo diretto verso lo Stato di annue lire 768 75.

L'incanto verrà aperto sul prezzo offerto di lire 46,095.

Roma, 16 aprile 1884.

2183 AVV. CAMILLO GRILLI.

(1ª *pubblicazione*)
AVVISO.

Con sentenza resa in camera di consiglio dal Tribunale civile correzionale in Brescia il giorno 31 marzo 1884, ad istanza di Bracchi Pietro fu Domenico ed Anna Bianchi, di Rovato, ammessi al beneficio del gratuito patrocinio con decreto 23 marzo 1882, num. 129, della Commissione presso il Tribunale di Brescia, rappresentati dal sottoscritto loro procuratore ufficioso, esso Tribunale dichiarava: « Accertata l'assenza di Bracchi Enrico fu Francesco, di Rovato, a datare dall'anno 1867, » è ciò per ogni conseguente effetto di legge. La presente sentenza sarà notificata e pubblicata, a norma dell'art. 23 Codice civile.

2171 Il proc. avv. G. BOCCHIO.

(2ª *pubblicazione*) 1941
AVVISO.

Giuseppa del fu notaro Vincenzio Righi, rende noto che mediante decreto d'ammissione al gratuito patrocinio da essa ottenuto del dì 7 febbraio 1884, e per lei procuratore ufficioso l'avv. Gaspero Papini, è stato il 14 febbraio anno corrente esibito alle di lei richieste un ricorso nella cancelleria del Regio Tribunale civile e correzionale di Firenze, tendente ad ottenere lo svincolamento del resto del deposito notarile del defunto di lei padre sig. notaro dott. Vincenzio Righi, esistente nella R. azienda dei Presti di questa città, ed in conseguenza di ciò intende uniformarsi alla legge del 25 luglio 1875, sul notariato, n. 2786, Serie seconda, art. 38, essendone essa in pieno possesso per le cause, e titolo, di che nell'atto privato del dì 8 gennaio 1850. Registrato D. Patrizio Giunti Deb., registrato a Firenze, li 11 d., foglio 96, Cass. da Nobilini, ed il tutto a forma del ricorso già presentato.

Firenze, 27 marzo 1884.

R. RIGHI mandatario speciale, via Borgo Allegri, n. 37.

Deputazione del Consorzio
della strada MURISENGO-SCANDELUZZA-VALLE-VERSA

Essendosi ottenuto il ribasso del decimo al prezzo di lire quarantacinquemila, cui fu aggiudicato l'appalto per la costruzione del secondo tronco della strada da Murisengo per Scandeluzza alla provinciale di Valle-Versa, si fa noto al pubblico che nel giorno sei del prossimo mese di maggio, alle ore nove antimeridiane, in Scandeluzza, provincia di Alessandria, circondario di Casale Monferrato, e nell'ufficio della Deputazione consortile, avanti la medesima, col metodo delle candele, si procederà ad un solo incanto e definitivo deliberamento, qualunque sia il numero dei concorrenti, dell'appalto suriferito.

L'asta sarà aperta sulla somma ridotta di lire quarantamila cinquecento.

Ferme restando tutte le condizioni espresse nel capitolato, il deposito provvisorio per guarantigia delle offerte è di lire 3000.

Scandeluzza, li 12 aprile 1884.

2175 *Il Presidente della Deputazione*: Dott. cav. CARLO BEZZIO.

Intendenza di Finanza in Verona

Avviso di concorso.

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento gratuito a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª), delle rivendite di privative, descritte nel prospetto seguente:

PROSPETTO *delle rivendite da conferirsi.*

N. d'ordine	COMUNE	BORGATA	Numero con cui è demarcata	Annuo presunto reddito lordo	Magazzino presso cui deve esser fatta la leva
1	Minerbe	Auson	3	186 »	Legnago
2	Salizzole	Calcinaro . . .	5	368 »	Legnago
3	Valeggio	Salionze. . . .	5	170 »	Verona
4	Legnago	Vigo.	12	451 »	Legnago
5	Legnago	Sancinaro . . .	17	122 »	Legnago
6	Fumane	Casterna . . .	5	72 »	Verona
7	Minerbe	Stopazzola . . .	5	202 »	Legnago
8	Belluno	Veronese . . .	1	172 »	Caprino
9	Gazzo	San Pietro a Valle.	4	201 »	Legnago
10	San Massimo. . .	—	1	332 »	Verona
11	Velo Veronese . .	—	1	307 »	Verona

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dall'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Foglio per gli annunzi ufficiali della provincia, le proprie istanze su carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le istanze pervenute all'Intendenza dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

Le spese di stampa e pubblicazione del presente avviso saranno a carico dei concessionari.

Verona, 8 aprile 1884.

2159 *L'intendente*: VENDRAMIN.

Sono pubblicati i

RUOLI D'ANZIANITÀ

degli impiegati del **Ministero dell'Interno**, dell'**Amministrazione Provinciale**, della **Segreteria del Consiglio di Stato**, degli **Archivi di Stato**, dei **Sifilicomi**, e dell'**Amministrazione delle Carceri**, in base alla situazione numerica del 1° gennaio 1884, con indice alfabetico degli impiegati.

(*Riproduzione dell'edizione ufficiale che viene distribuita ai singoli uffizi delle Amministrazioni dell'Interno.*)

PREZZO: centesimi **80** in Roma, e lira **una** in provincia, franco di porto.

Dirigersi all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*. | Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.